

ATTO COSTITUTIVO

AL860MOTOSPORT

Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione di Promozione Sociale

Siglabile

AL860MOTOSPORT ASD APS

Il giorno **8 del mese di gennaio dell'anno 2023** alle ore **20,00**, si sono riuniti in **Chieri (TO)**, presso la sede di **Via Gianbattista Bodoni n.9**, i sig.ri:

- 1) **GALLO Luigi**, nato a Beinasco (TO), il 13/12/1947, residente a Torre Pellice (TO), in Via M. Gay n.26/7 – Codice Fiscale GLLGU47T13A734N – Documento d'identificazione Carta d'identità AV1444690, rilasciata da Comune di Torre Pellice, emessa in data 12/09/2014 con scadenza 13/12/2024.
- 2) **GAMBERA Lorenzo** nato a Moncalieri (TO), il 06/04/2001, residente a Chieri (TO), in Via Cinzano n.7 – Codice Fiscale GMBLNZ01D06F335F – Documento d'identificazione Carta d'identità: CA44385IK, rilasciata da Comune di CHIERI, emessa in data 01/04/2021 con scadenza il 06/04/2031.
- 3) **LA SCALA Andrea** nato a Torino (TO), il 04/12/1998, residente a Chieri (TO), in Via Gianbattista Bodoni n.9 – Codice Fiscale LSCNDR98T04L219Y - Documento d'identificazione Carta di identità: CA57746FA, rilasciata dal Comune di TORINO, emessa in data 12/09/2019 con scadenza il 04/12/2029.
- 4) **LA SCALA Maurizio** nato a Chieri (TO), il 04/09/1968, residente a Chieri (TO), in Via Gianbattista Bodoni n.9 – Codice Fiscale LSCMRZ68P04C627N – Documento d'identificazione Carta d'identità: CA35916ER, rilasciata da Comune di CHIERI, emessa in data 25/07/2019 con scadenza 04/09/2029.
- 5) **LA SCALA Rebecca**, nata a Torino (TO), il 14/11/2001, residente a Chieri (TO), in Via Dei Giardini n.14 – Codice Fiscale LSCRC01S54L219N – Documento d'identificazione Carta d'identità CA57685FV, rilasciata da Comune di Chieri, emessa in data 15/01/2020 con scadenza 14/11/2030.
- 6) **LOVERRE Mauro** nato a Moncalieri (TO), il 28/07/1982, residente a Trofarello (TO), in Via Duca Degli Abruzzi, n.48 – Codice Fiscale LVRMRA82L28F335X – Documento d'identificazione Carta d'identità: CA71943IN, rilasciata da Comune di TROFARELLO, emessa in data 15/04/2021 con scadenza 28/07/2031.
- 7) **MARCHISIO Pietro** nato a Moncalieri (TO), il 02/04/2001, residente a Moncalieri (TO), in Strada Genova n.253 int.3 – Codice Fiscale MRCPTR01D02F335Y – Documento d'identificazione Carta d'identità: CA30272LP, rilasciata da Comune di MONCALIERI, emessa in data 04/04/2022 con scadenza il 02/04/2033.

I costituiti tra essi decidono di costituire sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36,37,38 del codice civile, dell'art. 148 comma 8 del Testo Unico Imposte sui Redditi e del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, un Ente del Terzo Settore nella forma di **Associazione di Promozione Sociale** ai sensi del **Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117** e ss. mm. e ii. e di **Associazione Sportiva Dilettantistica** ai sensi dell'art. 90 della **Legge 27 dicembre 2002 n. 289**, a decorrere dalla sua operatività ai sensi dell'art. 7 del **Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** e ss. mm. e ii..

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **LA SCALA Andrea**, il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. **LOVERRE Mauro**.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale e legge la proposta di Statuto evidenziando che il sodalizio può assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale in quanto persegue senza scopo di lucro finalità sportive dilettantistiche, civiche, solidaristiche di utilità sociale, attraverso **"attività di interesse generale"** quali:

- 1. l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- 2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;**
- 3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo dirette agli associati/terzi.**

Il numero dei **soci fondatori** risulta inoltre di **n° 7 persone**, soddisfacendo così il requisito del numero minimo dei soci dell'associazione di promozione sociale e lo statuto stesso risulta implementare i requisiti previsti:

- 1) dall'art. 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come Associazione Sportiva Dilettantistica;**
- 2) dal D.Lgs. n°117/2017, o Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come Associazione di Promozione Sociale;**
- 3) dall'articolo 4, settimo comma, del DPR n°633/1972 come requisiti per accedere alle agevolazioni in materia di IVA e, fino all'entrata in vigore della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. n°117/2017, per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette.**

Il Presidente dell'Assemblea spiega che verosimilmente l'associazione non necessiterà di organo di controllo e di revisore legale previsti dal D.Lgs. n°117/2017. Tuttavia, lo statuto disciplina anche i suddetti organi qualora dovessero divenire obbligatori per superamento dei limiti di legge previsti.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e il 1° esercizio sociale chiuderà il 31.12.2023.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta

dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

In qualità di **Associazione sportiva dilettantistica**, l'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**, del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**, del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge quanto previsto in apposito **STATUTO** allegato al presente atto ed in particolare di:

- potenziare, coordinare e promuovere le attività sociali, solidali, culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero;
- curare il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini;
- stimolare i giovani (dai bambini agli adolescenti fino ai giovani adulti) all'amore, al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione apartitica-politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini;
- dedicare particolare attenzione ai cittadini della terza età, promovendo conservazione della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da mantenerli e renderli attivi nella vita sociale.

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un **Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri**. Il Presidente ne ha la rappresentanza di

fronte a terzi ed in giudizio; sarà responsabile di tutti gli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Fanno parte dell'associazione tutti i Soci iscritti condividendone le finalità e gli scopi.

Il fondo sociale è costituito dalle entrate derivanti dai contributi previsti dallo statuto.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata **"AL860MOTOSPORT Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione di Promozione Sociale"** in breve **"AL860MOTOSPORT ASD APS"**.

L'Associazione si iscrive nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39** e ss. mm. e ii., tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del **CONI e/o CIP**, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica"** o di **"ASD"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo **"ASD"** nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica"** o di **"ASD"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39** e ss. mm. e ii..

Al fine di assumere la qualifica di **Associazione di promozione sociale**, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017**, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'**articolo 48** dello stesso decreto nonché del **D.M. n. 106/2020** e successive modifiche e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** o di **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo **"APS"** nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** o di **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nella relativa sezione **APS** del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore**.

Lo statuto, letto dal Presidente, messo ai voti, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale e perché regoli la vita dell'Associazione, per quanto non previsto dal presente atto.

Il Presidente propone inoltre di indicare in **CHIERI (TO), Via Gianbattista Bodoni n.9, CAP 10023** la sede legale dell'associazione, **specificando in statuto esclusivamente l'indicazione**

del **Comune**, in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune. In questi casi, pertanto, la modifica della sede potrà essere adottata dall'Assemblea ordinaria e sarà cura del Presidente procedere alla tempestiva comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate, al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone ancora che l'associazione possa istituire sedi secondarie nel territorio italiano ed in quello straniero previo rispetto delle relative norme previste dallo Stato estero. Le eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale potranno essere istituite per volontà dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si passa, quindi, alla elezione dei componenti del **primo** Consiglio Direttivo: l'Assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo per il primo **quadriennio**. Tutti gli eletti di cui sopra, dichiarano di accettare l'incarico a loro conferito e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità a norma di legge e firmano per accettazione:

Cognome	Nome	Carica	Firma per accettazione
LA SCALA	Andrea	PRESIDENTE	Andrea La Scala
LA SCALA	Maurizio	VICE PRESIDENTE	La Scala Maurizio
LA SCALA	Rebecca	TESORIERE	Rebecca La Scala
LOVERRE	Mauro	SEGRETARIO	Mauro Loverre
MARCHISIO	Pietro	CONSIGLIERE	Pietro Marchisio
GAMBERA	Lorenzo	CONSIGLIERE	Gambera Lorenzo
GALLO	Luigi	CONSIGLIERE	Gallo Luigi

Infine, i presenti incaricano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini dell'apertura del c/c bancario, ai fini della costituzione del sodalizio e alla sua iscrizione nel Registro delle Associazioni sportive dilettantistiche e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia di associazioni.

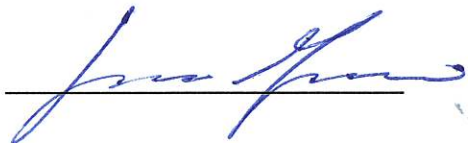
Alle ore **22:00** non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

I SOCI FONDATORI

Cognome	Nome	Carica	Firma
LA SCALA	Andrea	PRESIDENTE	Andrea La Scala
LA SCALA	Maurizio	VICE PRESIDENTE	La Scala Maurizio
LA SCALA	Rebecca	TESORIERE	Rebecca La Scala
LOVERRE	Mauro	SEGRETARIO	Mauro Loverre
MARCHISIO	Pietro	CONSIGLIERE	Pietro Marchisio
GAMBERA	Lorenzo	CONSIGLIERE	Gambera Lorenzo
GALLO	Luigi	CONSIGLIERE	Gallo Luigi

Il presente statuto dell'associazione è esente dall'imposta di bollo (co. 5, art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore).

Il Segretario
(LOVERRE Mauro)



Il Presidente
(LA SCALA Andrea)



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 13-1-23° 262
Serie 3, € 100,00

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE
Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO



STATUTO

AL860MOTOSPORT

Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione di Promozione Sociale
Siglabile

AL860MOTOSPORT ASD APS

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita con sede in **CHIERI (TO)**, un'Associazione avente la natura di **Associazione Sportiva Dilettantistica** ai sensi dell'**art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289**, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'**art. 7 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** e successive modifiche e integrazioni e di **Associazione di Promozione Sociale** ai sensi del **Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117** e ss.mm. e ii.
2. L'Associazione assume la denominazione di "**AL860MOTOSPORT Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione di Promozione Sociale**" in breve "**AL860MOTOSPORT ASD APS**". Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può istituire sedi secondarie nel territorio italiano ed in quello straniero previo rispetto delle relative norme previste dallo Stato estero. Le eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "**Associazione di Promozione Sociale**" o di "**APS**" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "**APS**" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "**Associazione di Promozione Sociale**" o di "**APS**" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nella relativa sezione **APS** del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore**.

Art. 2 - Statuto

1. **L'organizzazione in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della **Legge 27 dicembre 2002 n. 289**, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'**art. 7 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. **L'organizzazione in quanto Associazione di Promozione Sociale** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117** e ss.mm. e ii, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'associazione, in quanto **non riconosciuta**, è regolata, inoltre, **dagli articoli 36 e seguenti del codice civile**, coordinati con il **Decreto legislativo n. 117/2017** e ss. mm. ii. e le altre norme speciali in materia.
4. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



5. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
6. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'**articolo 12 delle preleggi al Codice civile**.

Art. 3 - Finalità

1. **L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
2. **L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.**
3. In qualità di **Associazione sportiva dilettantistica**, l'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**, del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**, del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**.
4. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di:
 - potenziare, coordinare e promuovere le attività sociali, solidali, culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero;
 - curare il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini;
 - stimolare i giovani (dai bambini agli adolescenti fino ai giovani adulti) all'amore, al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro **formazione apartitica-politico-sociale**, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini;
 - dedicare particolare attenzione ai cittadini della terza età, promuovendo conservazione della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da mantenerli e renderli attivi nella vita sociale.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto **dall'art. 37** del presente statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 5 - Le attività dell'Associazione

1. Per la realizzazione delle suddette finalità le attività che l'associazione si propone di svolgere



sono quelle di cui all'**art. 5 comma 1, lettere d-f-i-k-t-u-v-w, all'art. 6 e all'art. 7 del d.lgs. 117/2017**. In particolare l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli **6, 7 e 8** del presente statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6 - Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente **attività di interesse generale**, secondo quanto previsto **dall'art. 5 comma 1, lettere d-f-i-k-t-u-v-w del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni**.
2. Con riferimento alla **lettera t) dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017**, l'associazione esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività più specificamente nel **motocross** e nelle seguenti discipline riconosciute dal CONI e/o dal CIP, quali, calcio, calcetto, bocce, volley, tennis, basket, padel, nuoto, ciclismo, ping-pong, biliardino, biliardo, trekking, tiro a segno, arti marziali, danza sportiva, **ivi comprese la formazione, la didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP o dall'organismo sportivo cui è affiliata.
3. Con riferimento alle altre **lettere dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017**, l'associazione esercita e organizza le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
 - **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
 - **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. In qualità di **Associazione di Promozione Sociale**, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle



- persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui **all'art. 35, co. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**.
- 5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali **anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 6. L'Associazione può svolgere **attività di somministrazione di alimenti e bevande** a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al **decreto 4 aprile 2001, n. 235** e ss. mm. e ii.

Art. 7 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti **dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, **è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni**.

Art. 8 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può altresì esercitare anche **attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di **natura non corrispettiva**.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata **sia occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, **sia in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione in via principale e non esaustiva potrà:
 - promuovere gruppi di studi e di addestramento;
 - organizzare corsi, seminari e conferenze per la divulgazione dei risultati delle ricerche;
 - contribuire con scritti e documentazioni a pubblicazioni inerenti alle ricerche fatte;
 - organizzare la partecipazione ad eventi culturali quali visite guidate ai musei, mostre di pittura o scultura, spettacoli teatrali di vario genere, attività musicali e artistiche;
 - organizzare il tempo libero con viaggi e soggiorni di carattere ricreativo e culturale;
 - organizzare e gestire punti di ristoro e per il tempo libero;
 - promuovere e divulgare il piacere dello sport;



- svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
 - valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
 - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa.
2. L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
 4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
 5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
 6. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o promuovere e/o costituire e/o collaborare e/o stipulare accordi e convenzioni con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali, enti pubblici e privati, e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro, e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. L'associazione potrà aderire ad iniziative promosse dai CRAL e/o altri Circoli.

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art. 10 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 11 – Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione **tutti coloro che ne condividono le finalità** e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.



3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, non essendo ammessa la categoria dei soci temporanei, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile (**art. 35 D. Lgs. 117/2017**).

Art. 12 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri **non discriminatori per motivi di genere, etnici e razziali, culturali, politici e religiosi** coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da **soggetti minorenni** dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Ai soci che hanno provveduto al pagamento della quota prevista è consegnata la tessera associativa.
7. Possono partecipare alle attività dell'Associazione i soci delle associazioni e delle federazioni di secondo livello che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Art. 13 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei rendiconti, consultare i verbali;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei **15 (quindici)** giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato **dall'art 21**, del presente Statuto.
3. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti.

Art. 14 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro **180 (centottanta)** giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi **dell'art.12** del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione gravi danni, materiali o morali, con dolo, negligenza o colpa grave.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello **all'Assemblea ordinaria**, entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.



3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato e delle persone retribuite

Art. 15 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Organizzazione deve **iscrivere in un apposito registro i volontari**, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**.
4. L'Organizzazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi **dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**.
5. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi **dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000**, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto **dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017**.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.

Art. 16 - Delle persone retribuite

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017**.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50%** (cinquanta per cento) del numero dei **volontari** o al **5%** (cinque per cento) del numero degli **associati**.
4. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



Titolo V Organi sociali

Art. 17 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 30 del Codice del Terzo;**
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 31 del Codice del Terzo settore.**
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. I componenti gli organi svolgono l'attività in modo **gratuito**.

Art. 18 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di **un numero massimo di 3 (tre) deleghe**.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno **1/10 (un decimo)** degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, **l'organo di controllo**, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, MMS o altra tipologia di comunicazione telefonica e/o elettronica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso in tutte le sedi dell'associazione almeno **8 (otto) giorni** prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata **almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione**.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, *oppure* da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 19 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 30 del Codice del Terzo settore**;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 31 del Codice del Terzo settore**;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi **dell'art. 28 del Codice del Terzo settore**, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della **metà più uno degli associati**; in **seconda convocazione** è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a **maggioranza dei voti degli associati presenti**, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **gli amministratori non hanno diritto di voto**.

Art. 20 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
 - c) delibera in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4**

(tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.

3. Per lo scioglimento la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati e delibera col voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati (**maggioranza inderogabile**).
4. **In seconda convocazione l'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.**

Art. 21 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi** nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli **associati minori di età** possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno **1/10 (un decimo)** dei presenti e nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, che può variare da **3 (tre) a 7 (sette)**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. **I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.**
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. **I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.** Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, **il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere.**
5. **Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere formano il Comitato di Presidenza o La Presidenza.**
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 6 è efficace a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno **1/3 (un terzo)** dei Consiglieri.



2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno **4 (quattro) giorni** prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. **Non sono ammesse deleghe.**
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e **documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;**
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni, svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.



4. Il Tesoriere tiene e aggiorna la contabilità, tiene la gestione della cassa dell'Associazione, cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, cura la stesura dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali dell'Associazione. **La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.**

Art. 25 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui **all'art. 22, c.2**, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste **dall'art. 14** del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica **4 (quattro) anni ed è rieleggibile**. Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente; in mancanza, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro **15 (quindici) giorni** alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 27 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui **all'art. 22, c. 2**, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste **dall'art. 14** del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro **30 (trenta) giorni** dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente uscente è tenuto a dare le consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello subentrante entro **20 (venti) giorni** dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 28 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. È nominato nei casi previsti **dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017**. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
 L'obbligo di cui al **comma 2 dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017** cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi **dell'articolo 10 del D. Lgs 117/2017**.
2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da **3 (tre) componenti**, eletti dall'Assemblea, **non necessariamente fra gli associati**.
3. L'organo di controllo rimane in carica **3 (tre) anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 29 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice del Terzo. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto d);
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti **dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore**, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, **anche individualmente**, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 - L'organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti **dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017**. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da **un unico componente**, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere **iscritto al registro dei revisori legali dei conti**.
2. L'organo di revisione rimane in carica **3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile**.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 31 - Responsabilità dell'Associazione e degli organi sociali

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
4. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Titolo VI I libri sociali

Art. 32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I libri di cui al comma 1 e 4 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, durante la propria vita, anche in modo indiretto, ai sensi **dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017**, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui **all'articolo 37** del presente statuto.

Art. 34 - Risorse economiche Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.
3. Il patrimonio dell'Associazione può essere altresì costituito da: beni mobili e immobili di proprietà; eccedenze degli esercizi annuali; donazioni, erogazioni, lasciti; obbligazioni e altri titoli pubblici; fondo di riserva; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
4. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 35 - Bilancio di esercizio e Informativa sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli **articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017** e delle relative norme di attuazione.
3. Alla fine di ogni esercizio il **Consiglio Direttivo** deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità di cui **all'art. 13 del decreto legislativo 117/2017**.
4. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata **entro 120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017 nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i

documenti previsti dalla normativa vigente.

6. Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore **entro il 30 giugno o eventuale diversa scadenza che dovesse essere stabilita dalla legge.**
7. Ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi **dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017** e successive modificazioni, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblica sul sito internet **il bilancio sociale.** Quest'ultimo è predisposto **dal Consiglio Direttivo**, e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
8. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale se predisposto, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale, negli **8 (otto) giorni** che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione presso la sede.
9. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Titolo VIII

Trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 36 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi **dell'articolo 42 bis del codice civile.** Il quorum costitutivo e deliberativo richiesto all'Assemblea straordinaria è quello previsto **all'art. 20** del presente statuto.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni **dell'art. 21 del Codice Civile**, la presenza e il voto favorevole di almeno **¾ (tre quarti)** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui **all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad **altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive** in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto **dall'art.9 del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017.**



Titolo IX

Iscrizioni, norme di rinvio e disposizioni finali

Art. 38 - Iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. L'Associazione si iscrive nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39** e successive modificazioni tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del **CONI e/o CIP**, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 39 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017**, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui **all'articolo 48** dello stesso decreto nonché del **D.M. n. 106/2020** e successive modifiche e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 40 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto disposto dal **decreto 117/2017** e successive modificazioni ed integrazioni. In quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, scritto in **19 (diciannove) pagine, composto di 9 (nove) titoli e 41 (quarantuno) articoli**, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione "**AL860MOTOSPORT ASD APS**", riuniti in Assemblea presso la sede di **Via Giambattista Bodoni n. 9, 10023 - Chieri (TO)**, entra *ipso facto* in funzione. Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono influenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Chieri, lì 08/01/2023

Il Segretario
(LOVERRE Mauro)

Il Presidente
(LA SCALA Andrea)

